



Circolazione di memorie e documenti delle parti e di informazioni acquisite dall'ufficio

Caterina Scarsi

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Direzione Generale per la Tutela del Consumatore

FASE PRE-ISTRUTTORIA – precede l'apertura formale del procedimento

Differimento dell'accesso/valutazione eventuali istanze di riservatezza

fino al momento in cui l'Autorità avrà concluso la valutazione in ordine alla rilevanza, fondatezza e utilità del contenuto della documentazione in atti ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo

FASE ISTRUTTORIA – volta all'acquisizione degli elementi probatori, in modo da garantire *“contraddittorio, piena cognizione degli atti e verbalizzazione”*

Art. 11 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette: accesso partecipativo funzionale a garantire il diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio

Circolazione di memorie e documenti delle parti e di informazioni acquisite dall'ufficio

Soggetti legittimati: Parti del procedimento e intervenienti

Su presentazione di una richiesta scritta motivata su cui il responsabile provvede entro 30 giorni

Limiti al diritto di accesso:

- 1) Documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone e professionisti coinvolti nel procedimento
- 2) Documenti che contengono segreti commerciali
- 3) Documenti individuati dal Regolamento (note, proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio preparazione del contenuto di atti)

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare un'apposita **richiesta motivata** (a tal fine, si chiede di trasmettere una versione non confidenziale dei documenti)

Circolazione di memorie e documenti delle parti e di informazioni acquisite dall'ufficio

Bilanciamento tra diritto di accesso (funzionale alla difesa) e interesse alla riservatezza dei dati (es. *nominativi dei denunciati nelle ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto condotte "soggettivamente" qualificate quali le attivazioni non richieste*)

Principio generale della parità delle armi che implica la piena conoscenza dei documenti che compongono il fascicolo istruttorio sia per quanto riguarda le prove dell'infrazione, sia per quanto riguarda eventuali elementi a discarico (*ex multis in materia antitrust, Cons. Stato, Sez. VI, 12/02/2001, n. 652 e Cons. Stato, Sez. IV, 17/01/2008, n. 102*). "[...] *Il principio di parità delle armi non comporta che in ogni caso il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza, ma implica che venga consentito alle imprese di conoscere il contenuto dell'intero fascicolo, con indicazione degli atti secretati e del relativo contenuto e che, in relazione ai documenti costituenti elementi di prova a carico o comunque richiesti dalle imprese per l'utilizzo difensivo a discarico, la secretazione sia strettamente limitata alle cd. parti sensibili del documento [...]*" (Cons. Stato, Sez. VI, 17/12/2007, n. 6469)

Circolazione di memorie e documenti delle parti e di informazioni acquisite dall'ufficio

Differimento dell'accesso (art. 11, comma 9, del *Regolamento*) fino alla comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria - documenti che contengono informazioni che appaiono, *prima facie*, meritevoli di tutela sotto il profilo della riservatezza ma la cui rilevanza a fini probatori non sia ancora pienamente apprezzabile

Le informazioni raccolte in applicazione del Codice del Consumo e del Regolamento sono tutelate dal **segreto d'ufficio** anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni (ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Codice del Consumo e dell'art. 14, comma 3, della Legge 287/1990). Ciò a tutela non solo delle imprese ma della complessiva funzionalità del sistema, basato su poteri istruttori di accertamento invasivi, quali ispezioni e richieste di informazioni accompagnate da strumenti sanzionatori

Limiti al segreto d'ufficio:

- 1) obbligo di denuncia in caso di reati perseguibili d'ufficio
- 2) trasmissione degli atti alle istituzioni delle Comunità Europee

FASE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO – adozione del provvedimento finale di accertamento, eventualmente inibitorio e sanzionatorio di condotte vietate dal Codice del Consumo

Art. 23 della legge 241/1990 *“Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di vigilanza e garanzia si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall’art. 24 [...]”*

Cd. Accesso informativo *Ratio*: imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa

“l’art. 24, comma 7, prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” [...] “un interesse del tutto eterogeneo rispetto all’attività amministrativa posta in essere dall’Autorità, infatti, non può ritenersi un interesse giuridico ai sensi l’art. 24 comma 7 della legge 241/1990 in quanto totalmente estraneo alle finalità, non solo di carattere partecipativo, ma anche di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa” (TAR Lazio, Sez. I, 13 luglio 2010 n. 24996)